

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Legge 29 aprile 2024, n.56 – Decreto 18 settembre 2024, n.132



Dal 01 ottobre 2024

IN GENERALE – DI COSA SI TRATTA

1. A partire dal 01 ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a crediti **tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantiere.**
2. Imprese e lavoratori autonomi devono dimostrare di essere in possesso di alcuni requisiti di salute e sicurezza sul lavoro.
 3. Senza patente non si può operare in cantiere.
4. La patente può essere sospesa e/o i punti decurtati.



A CHI **NON** SI APPLICA

I soggetti esclusi dal dover possedere la patente a crediti sono:

- Coloro che effettuano mere forniture (es. fornitura materiale in cantiere) o prestazioni di natura intellettuale (es. consulente che accede in cantiere);
- Coloro che sono in possesso dell'attestazione SOA, in classifica pari o superiore a III (ATTENZIONE: si applica a chi è in possesso di certificazione SOA di classifica I o II)
 - Coloro che sono in possesso di un documento equivalente di un altro Stato



COME SI OTTIENE LA PATENTE

La patente viene rilasciata dall'INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro.



LA DOMANDA DA PRESENTARE

La domanda si presenta online. Si attende circolare del INL sulle modalità operative di presentazione.


Saranno necessarie le credenziali del datore di lavoro che presenta la domanda (SPID, CNS, CIE, etc.).

Per attestare il possesso dei requisiti richiesti (vedi pagina successiva) sarà necessario presentare autocertificazione o dichiarazione sostitutiva atto di notorietà.

La patente verrà rilasciata in formato digitale.

REQUISITI DA AVERE

Il possesso dei requisiti va autocertificato all'Ispettorato del Lavoro, presentando domanda tramite l'apposito portale informatico.



	Requisito	Autocertificazione	Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
a	Iscrizione in CCIAA	X	
b	Tutti gli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08		X
c	DURC – documento unico di regolarità contributiva	X	
d	DVR – documento di valutazione dei rischi		X
e	DURF – documento unico di regolarità fiscale	X	
f	Avvenuta designazione del RSPP		X

COME FUNZIONA LA PATENTE

Senza non si può operare in cantiere.

Può essere revocata, se quanto dichiarato non è veritiero.



DATI PRESENTI SULLA PATENTE

1. Dati identificativi dell'impresa o del lavoratore autonomo
2. Dati anagrafici del soggetto richiedente la patente
3. Data di rilascio e numero della patente
4. Punteggio attribuito al momento del rilascio
5. Punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale
6. Esiti di eventuali provvedimento di sospensione
7. Esiti di eventuali provvedimenti definitivi

SISTEMA A CREDITI

Si parte con un **punteggio iniziale di 30 crediti**.

Se si scende sotto i 15 crediti, non si può più operare in cantiere, fino al reintegro dei punti.



COME FUNZIONANO I CREDITI

Se l'organo di controllo, durante una ispezione, rileva delle violazioni in materia di sicurezza, le segnala.

Se tali violazioni vengono giudicate con provvedimento definitivo, vengono tolti dei crediti alla patente.

Quanti crediti vengono tolti? Dipende dalla violazione.

I crediti possono essere incrementati con interventi riconosciuti e dimostrabili. Si possono richiedere in fase di primo rilascio della patente o nel corso del tempo.

Il punteggio della patente può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti.

DECURTAZIONE CREDITI

Violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente.

PARTE 1

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:	3
3	Omessi formazione e addestramento:	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto:	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28:	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 :	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento:	2

DECURTAZIONE CREDITI

Violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente.

PARTE 2

18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 :	1
21	Condotta sanzionata ai sensi dell' articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 :	1
22	Condotta sanzionata ai sensi dell' articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 :	2
23	Condotta sanzionata ai sensi dell' articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 :	3
24	Condotta sanzionata ai sensi dell' articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 , in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:	1
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:	5
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:	8
27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	10

	REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
	ARTICOLO 5, COMMA 2 CREDITI ATTRIBUITI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE IN BASE ALLA DATA DI ISCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	
1	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	3
2	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	5
3	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	8
4	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	10
	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
5	Possesso certificazione di un SGSLS conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.	5
6	Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile».	4
7	i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.	i.) 6 ii.) 8
8	Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza.	3
9	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro.	1

ATTRIBUZIONE CREDITI

Interventi per la assegnazione di crediti aggiuntivi.

PARTE 1

10	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro.	3
11	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro.	6
12	Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	3
13	Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente	2
	ARTICOLO 5. COMMA 4. LETT. B) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE.	
14	Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	1
15	Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	2
16	Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	4
17	Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022	2
18	Possesso della certificazione SOA di classifica I.	1
19	Possesso della certificazione SOA di classifica II.	2
20	Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.	2
21	Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.	2
22	Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.	2
23	Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico.	2
24	Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	2
25	Certificazione del regolamento interno delle società cooperative, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	2

ATTRIBUZIONE CREDITI

Interventi per la assegnazione di crediti aggiuntivi.

PARTE 2

SE CI SONO PIÙ VIOLAZIONI



Se durante la stessa ispezione sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quelli previsti per la violazione più grave.

ESEMPIO

- Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: **decurtazione 5 crediti** (violazione più grave)
- Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: **decurtazione 3 crediti**
- Omessi formazione e addestramento: **decurtazione 2 crediti**
- Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: **decurtazione 3 crediti**
- **Totale decurtazione 10 crediti** (5 crediti x 2) e non 13 crediti.

PER FINIRE

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro avvia le attività di monitoraggio sulla patente a crediti entro 1 anno dalla data del 01 ottobre 2024.

In mancanza della patente si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 6.000 e si è esclusi da lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

In caso di infortunio grave*, la patente può essere sospesa fino a 12 mesi. Contro il provvedimento di sospensione si può fare ricorso.

In caso di fusione, l'azienda risultante mantiene il numero di crediti della società (tra quelle di partenza) che ne aveva di più.

Il datore di lavoro deve informare il RLS della presentazione della domanda entro 5 giorni dal deposito.

* In caso di morte o inabilità permanente, assoluta o parziale.